



STATUTO SOCIALE

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 - E' costituita l' Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FRA GLI OPERATORI ECONOMICI E TURISTICI SAN VITO LO CAPO" – A.O.T.S.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Essa ha sede nel Comune di San Vito Lo Capo (TP); la stessa potrà essere spostata, sempre nel Comune di San Vito Lo Capo, senza necessità di variare il presente statuto.

L' Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 3 – L' Associazione non persegue fini di lucro, si dichiara apolitica ed aconfessionale, essa è autonoma da qualsiasi organizzazione politica, sindacale e religiosa, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, al fine di garantire e sviluppare gli interessi comuni e rinsaldare i vincoli di solidarietà, e si propone:

- a) promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, nonché manifestazioni dirette ad attrarre turisti ed a favorirne il soggiorno; mantenere i rapporti con le Autorità, gli Enti territoriali Comunali, provinciali, Regionali e Nazionali, e in particolare quelli preposti al Commercio, all' Industria e al Turismo;
- b) studiare l'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità degli standards turistici presenti nel territorio e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
- c) predisporre strategie operative di marketing, preparare campagne promozionali e di commercializzazione, organizzare e partecipare a fiere e mostre;
- d) promuovere iniziative per il controllo della gestione del territorio, nonché vigilare sulla qualità dei servizi esistenti, al fine di valorizzare, conservare e salvaguardare il patrimonio ambientale e storico culturale del Comune e produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- e) organizzare convegni, dibattiti e seminari e realizzare, eventualmente mediante attività esterne, servizi turistici legati al turismo ed al tempo libero;
- f) sostenere il ruolo delle imprese associate operanti nel settore turistico al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle strutture e dei servizi e fare monitoraggio sull'adeguatezza dei servizi resi dalle imprese associate;
- g) promuovere la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico, e l'immagine turistica del Comune sui mercati nazionali e internazionali valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;
- h) favorire lo sviluppo integrato e non competitivo tra gli associati attraverso la predisposizione collettiva di programmi comuni;
- i) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per i propri associati e per gli operatori turistici;
- j) sviluppare e organizzare dati turistici, eventualmente in collaborazione con gli uffici d'informazione, per gestire prenotazione di servizi turistici ed organizzare una banca dati della domanda turistica;
- k) effettuare la raccolta e diffusione ai soci di tutte le notizie su materie inerenti il settore, utile allo svolgimento delle loro attività;
- l) gestire i servizi informatici e telematici utili ai fini dell'attività associativa;
- m) svolgere attività editoriale di produzione, distribuzione, commercializzazione, di materiali informativi, divulgativi, promozionali e didattici;
- n) comporre pacchetti turistici e partecipare a programmi comunitari nonché gestire finanziamenti pubblici, assicurati da risorse regionali, nazionali ed europee;
- o) diffondere cultura d'impresa, promuovendo l'innovazione, ed il ricorso alla certificazione di qualità ed alla certificazione ambientale, ed il collegamento in rete delle imprese;
- p) proporre la formazione delle figure professionali operanti nel settore turistico elaborando piani economici e finanziari, programmi, studi di fattibilità, progetti di interventi settoriali ed intersettoriali di interesse economico, sociale e territoriale;
- q) eseguire analisi economiche e finanziarie, sulla valutazione di impatto ambientale, con elaborazione del Business Plan per iniziative pubbliche e private; offrire prestazioni di servizi e di assistenza e consulenza di natura organizzativa e gestionale a Enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati; diffondere informazioni in merito agli incentivi di natura finanziaria, fiscale e previdenziale previsti dalla legislazione;
- r) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative, anche economiche, tendenti a valorizzare i prodotti tipici del comprensorio sanvitese;
- s) promuovere e gestire progetti di pubblica utilità, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori turistici e dei giovani in base alle vigenti leggi Statali e Regionali, nonché proporre corsi di formazione professionale per gli stessi, affidandoli ad organismi specializzati aventi lo scopo di formare figure professionali in base alle esigenze delle attività degli operatori turistici aderenti all'associazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, oltre ad eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, dell' Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale.

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 5 – L' esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all' assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell' Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l' Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Soci

Art. 6 – All' associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche, giuridiche con o senza scopo di lucro, enti, associazioni, istituti pubblici e privati che, condividendo le finalità dell' Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal consiglio.

Ogni associato, società o ente, dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l' Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio; nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell' ente che lo ha nominato, l' ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Art. 7 – Chi intende aderire all' Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' Associazione si propone e l' impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti ed allegare, eventualmente, la delibera di nomina di un proprio rappresentante.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto la domanda si intende accolta.

Art. 8 – Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l' Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall' Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall' Associazione.

Sono riconosciuti i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori**: coloro che risultano nell' atto di Fondazione dell' Associazione; ad essi si applicano comunque le norme riferite ai Soci Ordinari.

Sono **Soci Ordinari**: tutte le persone fisiche svolgenti attività economiche, le persone giuridiche, Enti Pubblici e privati che ne facciano richiesta scritta. La richiesta di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Onorari**: personalità di rilievo dell' economia, delle professioni, della cultura e del mondo scientifico, particolarmente distintesi nella promozione dell' Associazione, le quali rappresentano motivo di lustro per la stessa Associazione.

Sono **Soci Sostenitori**: coloro che non intendendo aderire in prima istanza in qualità di Soci Ordinari intendono comunque sostenere e conoscere meglio l' Associazione con una quota sociale non superiore alla quota prevista per il Socio Ordinario e definita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire un periodo massimo oltre il quale il Socio Sostenitore dovrà perfezionare la propria adesione in qualità di Socio Ordinario. I Soci Sostenitori potranno usufruire unicamente dei servizi stabiliti dal Consiglio Direttivo e perfezioneranno la propria adesione unicamente attraverso il versamento delle quote previste, non necessitando di alcuna delibera di accettazione e non hanno diritto di voto in assemblea.

L' elezione degli organi dell' Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo.

L' adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9 – I soci avranno l' obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell' Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o indegnità, per scioglimento dell' ente associato.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all' Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.

Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro il primo semestre di ogni anno, si intende automaticamente escluso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell' Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all' Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

L' esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l' esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l' escluso non condivida le ragioni

dell' esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all' art. 25 del presente Statuto, in tal caso l' efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall' Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell' Associazione.

Organi sociali

Art. 11 – Sono organi dell' Associazione:

- a) L' Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente dell' Associazione;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 12 – L' Assemblea dei soci definisce le direttive generali alle quali i vari organi dell' Associazione devono attenersi per il conseguimento delle finalità sociali e ne verifica la realizzazione. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell' Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l' adunanza. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata due ore dopo la prima, da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'associazione potrà far pervenire l'avviso di convocazione anche tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail, e/o altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee; la convocazione può essere effettuata in altri modi indicati dalla legge.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L' Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C. .

Art. 13 – L' Assemblea dei Soci definisce le direttive generali alle quali i vari organi dell'Associazione devono attenersi per il conseguimento delle finalità sociali e ne verifica la realizzazione, e delibera :

- a) L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) Gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- c) L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore dei Conti;
- d) Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e) L'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) Quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C. .

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art. 15 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dai scrutatori.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Consiglio Direttivo

Art. 16 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di quindici membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive non presenza il Consiglio, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dalla carica.

Art. 17 – Il Consiglio eletto dall'Assemblea, distribuisce le cariche tra gli eletti, tesoriere, vicepresidente, segretario, responsabile delle comunicazioni ed altro, salvo la carica di Presidente che per Statuto viene eletto dall'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima contenenti gli argomenti posti all'ordine del giorno; in

caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopra detto.

Art. 19 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente

Art. 21 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente con delega specifica, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Segretario e Tesoriere

Art. 22 – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'assemblea, del consiglio e coadiuva il presidente ed il consiglio nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali nonché il libro dei soci.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo accompagnandolo da idonea relazione.

Collegio dei Revisori

Art. 23 – Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, ove si verificassero i presupposti di legge, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno.

Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Scioglimento

Art. 24 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli aderenti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 25 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un collegio arbitrale amichevole composto di tre arbitri, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il Collegio arbitrale sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, la nomina per il collegio arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'organizzazione.

Legge applicabile

Art. 25 – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.